



**COMUNE DI LIMONE PIEMONTE  
(Provincia di CUNEO)**

**I.C.I.  
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010  
ALIQUOTA - DETRAZIONE - ESENZIONE - PAGAMENTO**

Visti gli art. 6 e 10 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, e successive modificazioni;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2010 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;  
Viste le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 8 del 26/01/2010;

**SI AVVISA**

Che per l'anno **2010** l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili è applicata in questo Comune come segue:

**1) Aliquota del 4 per mille e applicazione della detrazione pari ad € 136,00 per:**

- a)** Le unità immobiliari direttamente adibite ad **abitazione principale** di categoria catastale **A1, A8 e A9** e relative pertinenze;
- b)** Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- c)** Immobili locati a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale le cui caratteristiche rientrano nelle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 4 della Legge n. 431/1998;

**2) Aliquota del 4 per mille per:**

Immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale ai sensi dell'art. 4 comma 1 D. L. 8/08/1996 n. 437;

**3) Aliquota del 4 per mille per:**

- le **Aree Fabbricabili**;

E' disponibile presso l'ufficio tributi la tabella relativa alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2010. I contribuenti interessati sono invitati a prenderne visione.

**4) Aliquota del 7 per mille** da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari diverse dalla abitazione principale di cui al precedente punto 1)

**DETRAZIONI**

- Si ribadisce che per l'anno **2010** la detrazione dell'Imposta suddetta dovuta per le unità immobiliari di cui al punto 1) è stabilita in **€ 136,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; nel caso di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- E' concessa, con provvedimento motivato, una **maggiore detrazione di € 258,23** nei seguenti casi:
  - Abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave, non inferiore ai 2/3;
  - Abitazioni principali possedute da nuclei familiari con un numero di componenti non inferiore ai 7 unità, con reddito complessivo non superiore a € 20.000,00;

**ESENZIONI**

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 53 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126 sono escluse dall'I.C.I. **le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** nonché quelle ad esse assimilate, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, come in dettaglio di seguito elencate:

- a)** le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso in cui il proprietario od usufruttuario o titolare di altro diritto reale è un **sogetto anziano o disabile** che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile stesso non risulti locato;
- b)** le unità immobiliari concesse in comodato e destinate a residenza anagrafica ai parenti ascendenti o discendenti di 1° grado che la adibiscono ad abitazione principale;

c) casa coniugale del soggetto non assegnatario a seguito di provvedimento o separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio a condizione che nello stesso comune non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione;

In forza delle attuali disposizioni legislative sono inoltre esonerati dal pagamento dell'imposta le seguenti tipologie di fabbricati:

a) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari.

## VERSAMENTI

➤ Per l'anno 2010 l'importo minimo al di sotto del quale non si procede al versamento dell'imposta è pari ad € 6,00.

Il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2010 può essere effettuato nei seguenti modi:

➤ **Pagamento in unica soluzione:**

I. da effettuarsi entro il 16/06 calcolando l'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno in corso;

➤ **Pagamento in due rate:**

I. entro il 16/06 la prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta per tutto l'anno;

II. entro il 16/12 seconda rata a saldo di quanto dovuto per l'intero anno.

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze, è possibile sanare l'irregolarità presentando il modulo di **ravvedimento operoso** reperibile presso l'ufficio tributi.

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con **arrotondamento** all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta può essere versata mediante l'apposito bollettino postale che dovrà essere intestato a: "G.E.C. S.P.A. LIMONE PIEMONTE – CN - I.C.I." – con il **C/C n. 88720552**"

## OPPURE

Tramite il modello F 24

INTESTATARIO : Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A.

Limone Piemonte, 22/03/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO  
(F.to GIRAUDO CLAUDIA)

\*\*\*\*\*

## GUIDA AI CALCOLI I.C.I.

**IMPOSTA DOVUTA** = (valore immobile o valore area fabbricabile) **PER** (aliquota ICI) **MENO** (detrazione se prevista).

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

➤ **Valore dell'immobile**

Rendita catastale (aumentata del 5%\*\*) moltiplicata

Per 100 (immobili classificati nei gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 E C/1)

Per 140 (immobili classificati nel gruppo catastale B)

Per 50 (immobili classificati A/10 e D)

Per 34 (immobili classificati C/1)

\*\*si ricorda che i valori catastali dei fabbricati a partire dal 1997 devono essere rivalutati del 5%